

Ammesse GRAT. PATR.

REP. 21802 / 2016



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 novembre 2016, visti gli artt.702 bis e 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17176 R.G. dell'anno 2015, vertente

tra

~~XXXXXXXXXX~~ nata in Camerun il ~~23 gennaio 1990~~, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Galdieri giusta delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla, Via Paolo Emilio, 7;

ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 marzo 2015 la richiedente ha proposto ricorso avverso avverso la decisione n. 35786 rif. RM0023922 resa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Roma del 16.02.2015 e notificata in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza proposta dall'odierna ricorrente rivolta al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico perchè non apparsa credibile né per il suo orientamento sessuale che per la vicenda raccontata.

A sostegno della domanda ha eccepito: la violazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 nonché violazione dell'art. 2 direttiva 2004/83/ce oggi d.lgs 251/2007; la violazione di legge dell'art. 10 comma 3 cost., art. 5 comma 6 e art. 19 d.lvo 286/98

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: *"- In via preliminare ed urgente sospendere il provvedimento impugnato e l'ordine di rimpatrio risultando grave e fondato ed imminente il pericolo di danni irreparabili alla persona ed alle libertà primarie dello stesso; - In via principale, previo accertamento del fondato timore che in caso di rientro in Camerun la ricorrente possa essere vittima di persecuzioni, disapplicare il provvedimento negativo della Commissione e dichiarare il medesimo in possesso dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra; - In via subordinata, previo accertamento dell'inesistenza in Camerun delle condizioni minime garantite e dichiarate irrinunciabili dalla nostra Carta Costituzionale, disapplicare il provvedimento negativo della Commissione e dichiarare il ricorrente in possesso della protezione sussidiaria di cui all'art 14 D.Lvo 286/98; - in Via ulteriormente subordinata riconoscere la protezione umanitaria ex art. 19 1° comma D.lvo 286/98. Con vittoria di spese competenze ed onorari, del presente giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario."*

Il Ministero dell'Interno, si è costituito in giudizio, trasmettendo proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato, in cui è stato dedotto che la vicenda riferita dalla ricorrente non era in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata disposta l'audizione della ricorrente.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che risultano ininfluenti le censure svolte dalla ricorrente in relazione a pretesi vizi procedurali in cui la Commissione territoriale sarebbe incorsa, posto che si deve escludere la natura impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art.35 d.lgs.25/2008, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



Si deve inoltre osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

La ricorrente ha riferito, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo di essere: "*di cittadinanza camerunense, ha fatto ingresso in Italia il 4 luglio 2011, dopo essere scappata dal suo paese di origine ed essere passata per Addis Abeba. La stessa è stata costretta ad abbandonare il proprio paese, in quanto ricercata dalle Polizia del proprio paese, per via della sua omosessualità. L'esponente, nel 2010 prende per la prima volta coscienza della sua omosessualità, ed inizia una relazione con la sua amica di corso universitario, con cui già si frequentava assiduamente, anche se solo come amiche. Dopo essere state viste più volte insieme, anche se mai in atteggiamenti intimi, si sarebbe sparsa in fretta la voce secondo cui le due amiche erano omosessuali. Successivamente la ricorrente sarebbe stata picchiata, unitamente alla sua fidanzata, dai "Bajkasi Boys," gruppo estremista camerunense, e portate in una sorta di carcere, sotto sorveglianza, in attesa dell'arrivo della Polizia. Solo grazie all'intervento di un parente della sig.ra Fotabe, il quale avrebbe distratto il ragazzo messo di guardia, le due ragazze sarebbero riuscite a fuggire prima dal luogo in cui erano segregate, e poi dal Camerun.*"



A margine va precisato che in Camerun, l'omosessualità è punita penalmente con pene severe. Difatti, l'art. 347 del codice penale camerunense punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbia rapporti sessuali con persone dello stesso sesso.

Giova rammentare al riguardo che la Suprema Corte con sentenza 15981/12 ha statuito "la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta".

In sede di audizione all'udienza del 07.04.2016 sui seguenti capitoli:

1) -vero che la sig.ra Fotabe, durante il periodo universitario si rendeva conto di essere omosessuale;

2) -vero che la sig.ra Fotabe, in Camerun intratteneva una relazione sentimentale con una sua compagna di scuola;

3) -vero che la sig.ra Fotabe abbandonava il suo paese, il Camerun, per timore di persecuzione essendo omosessuale, ed essendo stata scoperta la sua relazione;

4) -vero che a tutt'oggi la sig.ra Fotabe è omosessuale;

la ricorrente dichiarava:

Sul capitolo 1: confermo che durante il periodo universitario, intorno ai 21 anni mi resi conto di essere omosessuale, all'epoca frequentavo sociologia e scienze statistiche.

Sul capitolo 2: confermo che in Camerun intrapresi una relazione sentimentale con una compagna di studi che conoscevo dai tempi del Liceo.

Sul capitolo 3: confermo che la relazione fu scoperta da alcuni ragazzi appartenenti al gruppo estremista denominato Bajkasi Boys, che fecero irruzione nell'appartamento dove vivevo con la mia amica, nella circostanza, benché non stessimo facendo niente, assunsero un atteggiamento minaccioso ed autoritario, riferendoci che avevano spulso da altre persone che avevano visto me e la mia amica che eravamo omosessuali. A questo punto ci hanno picchiato e rinchiuso in una prigione per ore. Dopo circa quattro ore sopraggiunse un mio parente che approfittando della distrazione di chi era messo a sorvegliarmi ci ha fatto scappare. Fummo

costrette a prendere strade diverse per poterci mettere in salvo. Nel mio caso conoscevo un amico di un parente che abitava a Campobasso, riuscii ad ottenere con l'aiuto di un parente un visto turistico per andare via dal Camerun.

Sul capitolo 4) confermo di essere tutt'ora omosessuale e preciso che sto frequentando una ragazza da sette mesi. ”.

All'esito di tali prospettazioni può ritenersi che la ricorrente sia stata vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in presenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto accolta, ricorrendo i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato politico.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento:


p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Juliet Fotabe Sellah, nata in Camerun il 25 gennaio 1989, avverso la decisione n. ~~3328/2015~~ resa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Roma del 16.02.2015 e notificata in pari data, così provvede:

- attribuisce a Juliet Fotabe Sellah, nata in Camerun il ~~25 gennaio 1989~~ lo status di protezione internazionale ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;
- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2016

Il Giudice



24/11/2016
Il CA